



PROVINCIA
DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 – 393 - 274
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –

“Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione spontanea, sollecitata e coattiva della tassa rifiuti, dei canoni del servizio idrico integrato, della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, patrimoniali e di ogni altra entrata comunale, dell'accertamento I.M.U. – TA.RI. e di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'I.C.P, diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, gestione impianti delle pubbliche affissioni, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 co. 816-847 della legge 160/2019”

CPV 79940000-5 - CIG: 85837037CB – Cod. gara: 21SUA003

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara indetta dal Comune di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente l'***Affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione spontanea, sollecitata e coattiva della tassa rifiuti, dei canoni del servizio idrico integrato, della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, patrimoniali e di ogni altra entrata comunale, dell'accertamento I.M.U. – TA.RI. e di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva dell'I.C.P, diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, gestione impianti delle pubbliche affissioni, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 co. 816-847 della legge 160/2019”***, come meglio esplicitati nelle varie parti del Capitolato Speciale d'Appalto (Approvato con determinazione dirigenziale n.2 del 26.01.2021 (reg. gen. n.110 del 26.01.2021) che forma parte integrante del presente disciplinare.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre del SETTORE 8 – TRIBUTI n.2 del 26.01.2021 (reg. gen. n.110 del 26.01.2021).

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016) in modalità telematica dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza per come previsto dalla convenzione stipulata in data 19/06/2018, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il relativo Disciplinare, il Capitolato d'appalto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp, seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile all'indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando e Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale di appalto;
- Modulistica di partecipazione;
- Patto di integrità;
- DGUE;

1.2. Chiarimenti e Comunicazioni

Sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti. Le stesse dovranno essere rese in lingua italiana ed esclusivamente attraverso il Portale Appalti all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>,

Suddette richieste di chiarimenti dovranno pervenire improrogabilmente entro le **ore 11:00** del **giorno 02/04/2021**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il sesto giorno (**07/04/2021**) precedente il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte (art. 74 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.) e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 10) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione "Istruzioni e Manuali".

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

Art. 2 – Oggetto e dati presunti di riferimento

2.1. Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento in concessione in lotto unico dei servizi di:

- a) gestione, accertamento e riscossione spontanea/volontaria, sollecitata e coattiva, della tassa rifiuti;
- b) recupero evasione/elusione tributaria - accertamento I.M.U. – T.A.R.I.;
- c) gestione, accertamento e riscossione spontanea/volontaria, sollecitata e coattiva, della tariffa del servizio idrico integrato, ivi incluso il recupero da evasione/elusione e di ogni altra attività prevista all'articolo 8 del Capitolato;
- d) gestione, accertamento e riscossione spontanea/volontaria, sollecitata e coattiva dell'I.C.P, diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, gestione degli impianti delle pubbliche affissioni/pubblicità, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 co. 816-847 della legge 160/2019;
- e) riscossione coattiva, in generale, di tutte le entrate tributarie, patrimoniali e di ogni altra entrata comunale, oltre a quanto non espressamente sopra indicate

2.2. I valori delle entrate comunali ed i dati relativi a tutte le attività e servizi connesse, previsti nell'oggetto della concessione sono in via presuntiva fissati in:

- a) per le attività di gestione, accertamento e riscossione spontanea/volontaria, sollecitata e coattiva, (annua) della tassa rifiuti per gli anni 2021-2022: **€ 8.475.858,45** (media triennio 2018-2020 ruolo volontario TARI), e per gli anni 2023-2026: **€ 15.439.470,02** (media triennio 2018-2020 ruoli volontari TARI);
- b) per le attività di recupero evasione/elusione tributaria - accertamento I.M.U. – T.A.R.I. (annua) per gli anni 2021-2022: **€ 643.361,17** (riscosso media triennio 2017-2019), e per gli anni 2023-2026: **€ 1.849.591,37** (riscosso media triennio 2017-2019);
- c) per le attività di gestione, accertamento e riscossione spontanea/volontaria, sollecitata e coattiva, annua della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2021-2022: **€ 1.891.895,87** (media quadriennio 2016-2019)

ruolo volontario IDRICO), e per gli anni 2023-2026: **€. 3.587.161,08 87** (media quadriennio 2016-2019 ruoli volontari IDRICI);

- d) per le attività di gestione, accertamento e riscossione spontanea e coattiva (annua) dell'I.C.P., diritti sulle pubbliche affissioni, della TOSAP, gestione impianti delle pubbliche affissioni, del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 co. 816-847 della legge 160/2019 per gli anni 2021-2022: **€ 524.422,62** (media triennio 2018-2020 ruolo volontario ICP-TOSAP), e per gli anni per gli anni 2023-2026: **€. 768.899,10** (media triennio 2018-2020 ruolo volontario ICP-TOSAP);
- e) per le attività di riscossione coattiva (annua) di tutte le entrate tributarie, patrimoniali e di ogni altra entrata comunale per gli anni 2021-2022: **€ 212.474,62** (media ruolo coattivo sanzioni CDS ultimo triennio), e per gli anni per gli anni 2023-2026: **€ 441.603,62** (media ruoli coattivi sanzioni CDS ultimo triennio).

3. Si precisa che le prestazioni di cui al comma 2, come in dettaglio descritte nel Capitolato, sono poste ad esclusiva remunerazione **ad aggio**, con l'unica eccezione per l'entrata di cui alla superiore lettera c) per la quale talune prestazioni, per come esposto all'articolo 8 del Capitolato sono così remunerate:

- a) interamente a misura (cfr. Capitolato, art. 8 comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed o));
- b) è previsto un riconoscimento a forfait a sollievo delle spese vive, oltre all'applicazione dell'aggio (cfr. Capitolato, art. 8 comma 1 lettere g)).

Art. 3 – Importo/Valore presunto della concessione e durata del servizio

1. L'ammontare complessivo presunto della concessione per l'intera durata contrattuale è così articolato:

- a) **per le prestazioni remunerate ad aggio €. 5.567.012,71 oltre I.V.A.** nella misura di legge, se ed in quanto dovuta;
- b) **per le prestazioni remunerate a misura ed a forfait € 1.595.827,06 oltre I.V.A.** nella misura di legge, se ed in quanto dovuta.

Per un totale complessivo di **Euro 7.162.839,77 + Iva** nella misura di legge.

- 2. Il periodo di validità della concessione è quello previsto nell'art. 2 del capitolato a cui si rimanda integralmente.
- 3. E' escluso il tacito rinnovo, il contratto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara e Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano:

- 1) iscritti all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, previsto dall'art.53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s. m. i. e dalla legge 28/01/2009 n. 2 e s.m.i., aventi capitale sociale come previsto al comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 2) iscritti nel registro della CCIAA o ad altri registri o ordini professionali di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per attività compatibili con la natura del presente affidamento per come meglio dettagliate negli atti di gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI e Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Stazione Unica Appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Si applica, altresì, quanto previsto dall'art.35 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 come convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.114.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), E DI CONSORZI, AVVALIMENTO, NONCHÉ PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE

Le regole ai fini della partecipazione

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE,

nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

E' ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nell'**Allegato A** al presente disciplinare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

È invece ammessa senza limitazione la partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Fermo restando quanto specificato *infra*, ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella **Busta "A" – Documenti**, le seguenti dichiarazioni:

a) **Dichiarazione di avvalimento del concorrente** sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;

b) **Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria** sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura (in caso di procuratore il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta, a pena d'esclusione, apposita procura);

c) **Dichiarazioni di cui all'Allegato "A" e "B"** attestanti tra l'altro:

- il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
In particolare, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:
- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
- procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

Al fine di consentire alla Stazione Unica Appaltante, di valutare la moralità professionale dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che l'Impresa ausiliaria dovrà indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima, dichiarata dal giudice dell'esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

- l'obbligo incondizionato ed irrevocabile, verso il concorrente e verso il Comune di Corigliano-Rossano, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto/Polizza le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, o in coassicurazione.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Le su menzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, devono essere corredate, a pena di esclusione, da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre nella **“Busta “A – Documenti”** e sempre a **pena di esclusione**:

a) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del Contratto. Il predetto contratto dovrà ai sensi dell'art. 88 comma 1 lett.a) del DPR 207/2010, essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento;

ovvero

b) in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all'articolo 89, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 (obblighi previsti dalla normativa antimafia) nonché riportante l'indicazione in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente l'oggetto dell'avvalimento, delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co.

12, del D. Lgs. n. 50/2016, e di quant'altro stabilito dall'art. 89, comma 1, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza.

Si precisa inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa.
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

Art. 4.1 – Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo D.Lgs, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell'uno per mille dell'importo della gara. Più in particolare, in tal caso la Stazione Unica Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al

documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Stazione Unica Appaltante procederà alla sua esclusione. La Stazione Unica Appaltante provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all'escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un'unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 83 comma 7 del D.Lgs 50/2016 il concorrente deve fornire la documentazione a comprova dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo Decreto, utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 comma 4) e 5) del D.Lgs 50/2016.

4.2 - Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione alla Camera di Commercio**, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato appartenente all'Unione Europea. Il requisito suddetto deve essere posseduto nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, da tutti i partecipanti che compongono la R.T.I. Nel caso di cooperative e consorzi di cooperative iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, se obbligate;

Nota bene:

L'Operatore economico appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente

- b) **Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati** ad effettuare attività di liquidazione, accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1 e ss.mm.ii, dotate, alla data di pubblicazione del presente bando, del requisito del capitale minimo previsto al comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo d'impresa tutte le imprese del Raggruppamento dovranno possedere il presente requisito.

4.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83, comma 1, lettera c) D.Lgs. n.50/2016

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Aver condotto/gestito nel triennio 2018-2020 servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione spontanea/volontaria e coattiva della TARI in almeno un comune di classe III[^] ex art. 2 D.Lgs. n. 507/1993.
- b) Aver condotto/gestito nel triennio 2018-2020 servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione spontanea/volontaria e coattiva della Tariffa del Servizio Idrico Integrato in almeno un comune di classe III[^] ex art. 2 D.Lgs. n. 507/1993.
- c) Aver condotto/gestito nel triennio 2018-2020 servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione spontanea/volontaria e coattiva dell'I.C.P. e/o della T.O.S.A.P./ C.O.S.A.P. in almeno un comune di classe III[^] ex art. 2 D.Lgs. n. 507/1993.
- d) Aver condotto/gestito nel triennio 2018-2020 servizio di accertamento dell'IMU e della TARI in almeno un comune di classe III[^] ex art. 2 D.Lgs. n. 507/1993.
- e) Aver condotto/gestito nel triennio 2018-2020 servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali in almeno un comune di classe III[^] ex art. 2 D.Lgs. n. 507/1993.
- f) Aver condotto/gestito nel triennio 2018-2020 attività e/o prestazioni inerenti il servizio idrico integrato specificate e remunerate a misura nel capitolato tecnico (attività/prestazioni da intendersi quelle previste nel capitolato, art. 8 comma 1, lettere a), b), c), d), f) ed o)).
- g) Avere la disponibilità di un sistema informativo/software gestionale per la gestione integrata di tutti i tributi, le entrate comunali, i servizi e le prestazioni previste all'art. 1 del presente disciplinare e di quelle previste nel capitolato e negli allegati ivi richiamati.
- h) Avere la disponibilità di un sistema informativo/software gestionale per la gestione delle attività e delle prestazioni del servizio idrico integrato previste all'art.8 del capitolato ivi incluse il controllo continuo e dinamico da parte dell'Ente di tutte le tempistiche di rispetto degli standard generali e specifici dell'Autorità ARERA.
- i) Avere la disponibilità di un sistema informativo/software gestionale per le attività previste all'art.17 co. 3 del capitolato inerenti la gestione della banca dati territoriale unica per l'intero comune di Corigliano-Rossano.

- j) Avere nel proprio organico complessivo almeno n.100 unità lavorative con contratto full time a tempo indeterminato di cui almeno un dirigente e n.3 ufficiali di riscossione disciplinati dal C.C.N.L.
- k) Possesso della Certificazione di Qualità EN-UNI ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetti di gara. Per la presentazione di detta certificazione si intende applicato il disposto di cui all'art. 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

4.4 - Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83, comma 1, lettera b) D. Lgs. n.50/2016

Per partecipare alla gara l'impresa è tenuta a dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante il seguente elemento:

- Avere realizzato un **fatturato globale d'impresa** negli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo di almeno **€. 10.500.000,00** (euro diecimilionicinquecento/00)
- Avere realizzato un **fatturato specifico** negli ultimi 3 esercizi disponibili (riferito a servizi nel settore tributi e servizi connessi) di almeno **€. 3.581.419,88** (euro tremilionicinquecentottantunomilaquattrocentodiciannove/88) pari alla metà del valore complessivo dell'affidamento.

I requisiti di cui ai punti **4.2-4.3-4.4** devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, alla data di pubblicazione del presente bando di gara.

I requisiti di cui al punto **4.4** sono da intendersi riferiti al triennio precedente nel suo complesso e non per singolo anno.

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti

I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale, dovranno essere posseduti e dichiarati in fase di offerta dal consorzio e da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzio di qualsiasi tipologia, anche dalle consorziate indicate quale esecutrici del servizio.

Il requisito di cui al punto 4.4 in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, deve essere posseduto per almeno il 50% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza del 100% del requisito medesimo.

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 4.3 devono essere posseduti e dichiarati in fase di offerta, in caso di R.T.I. o consorzi di imprese di cui agli artt. 2602 e 2615- ter del Codice Civile (consorzi ordinari) dalla Capogruppo per i Raggruppamenti temporanei di Impresa e da una Consorziata per i Consorzi.

Il requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 4.3 lett. k) (certificazione di qualità) dovrà essere posseduto e presentato da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o, in caso di consorzi di cui agli artt. 2602 e 2615-ter del Codice Civile (Consorzi ordinari), dalle consorziate incaricate dell'esecuzione del servizio.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tal caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- a) Indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b) Sottoscrivere l'offerta congiuntamente con tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- c) Assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno a pena di esclusione:

- a) Dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso, nonché i singoli partecipanti al raggruppamento, possiedono i requisiti richiesti;
- b) Allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, ovvero copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge;
- c) Indicare la ripartizione del servizio tra i componenti del raggruppamento.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno

i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito **mandatario** nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei **mandanti** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Non è ammessa la compartecipazione alla gara di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Art. 5 – Subappalto

È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all'atto dell'offerta, le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso il Comune di Corigliano-Rossano copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice; nel caso in cui

l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio;

- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e quelli di cui ai punti 4.1. e 4.2 del presente disciplinare;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni;

Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel Capitolato speciale d'appalto.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.6 - Avvalimento

Ai sensi dell' art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi e del capitale interamente versato, nonché per il possesso delle certificazioni di qualità, in quanto di natura soggettiva.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l' ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L' ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all' escussione della garanzia ai sensi dell' art. 89, comma 1, ferma restando l' applicazione dell' art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell' art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all' esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 7 – Corrispettivo dell'incarico ed eventuali adeguamenti e Clausola Sociale

7.1. Il corrispettivo spettante alla società aggiudicataria è quello previsto all'art. 5 del capitolato da intendersi qui richiamato integralmente.

7.2. CLAUSOLA SOCIALE

1. E' preminente interesse dell'Amministrazione Comunale, al fine di garantire livelli minimi di qualità in virtù dell'esperienza specifica maturata, recuperare le professionalità create nel tempo dai precedenti gestori del servizio. Pertanto, l'appaltatore, fermo restando quanto previsto all'art. 11, dovrà prioritariamente coinvolgere le unità lavorative già dipendenti dai precedenti gestori, garantendo loro accesso al lavoro, per tutta la durata dell'appalto, purché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa e con le specifiche esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, anche curando la loro formazione ed integrazione nei nuovi processi lavorativi.

2. Il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di ri-assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e quindi comporterà l'esclusione dalla gara.

3. L'Aggiudicatario dovrà assumere nel proprio organico, con carattere di continuità, senza periodo di prova il personale del precedente appaltatore che ha dichiarato di voler assorbire.

4. Il riferimento è al personale già occupato dai precedenti Concessionari alla data del 31/12/2019 ovvero nell'anno solare 2019 con i tipi di rapporto e le qualifiche indicati in appositi prospetti consultabili presso la Stazione Unica Appaltante. Il concorrente dovrà garantire l'attuazione del proprio progetto di riassorbimento (parametrato alla complessiva spesa per il personale di €**413.041,15**) che dovrà essere distribuito per una percentuale compresa tra il 32 e il 35 % per il personale dell'area urbana Corigliano e per una percentuale compresa tra il 65 e il 68 % per il personale dell'area urbana Rossano. Tale progetto di riassorbimento deve essere presentato obbligatoriamente come allegato nella **BUSTA "B" Destinata a contenere l'offerta tecnica** anche nel caso di progetto con spesa complessiva per il personale pari a zero.

Art. 8 – Cauzioni e Garanzie richieste

L'offerta è corredata da:

1) **Garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base indicato nel bando di gara e precisamente di importo pari ad **Euro 143.256,80**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di **Corigliano-Rossano**;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) Indicazione del beneficiario: **Comune di Corigliano-Rossano**;

2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;

4) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*.

5) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

6) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all' art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

7) contenere l' impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell' art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). E' necessaria la firma digitale del garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell' aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall' art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 9 - PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore (n. 1174 del 19 dicembre 2018).

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 10- Modalità di presentazione della domanda

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta. La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- **Busta telematica A** – Documentazione amministrativa;
- **Busta telematica B** – Offerta Tecnica;
- **Busta telematica C** – Offerta Economica

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal presente Disciplinare.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 12/04/2021**.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 11 - BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

11.1 - BUSTA "A". La documentazione amministrativa è costituita da:

1. Istanza di partecipazione redatta secondo il facsimile **Allegato A**;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

2. Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (redatta preferibilmente secondo il facsimile in **Allegato B** firmata da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico, ovvero da un procuratore con poteri di firma oppure, **per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza**, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e precisamente:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80, del Codice dei Contratti Pubblici.

(la dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del D. L.vo n.50/2016 deve essere resa dai seguenti soggetti:

- dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;
- dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione, di direzione o vigilanza con poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica descritti al precedente punto. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria diretta conoscenza, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali la stessa è rilasciata.

Le attestazioni di cui all'art. 80 D. L.vo n. 50/2016, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori generali/speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura che dovrà essere allegata.

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo in unico plico.

In caso di esistenza di condanne penali definitive, obbligatoriamente ed a pena di esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ovvero sia intervenuta l'estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata dichiarata con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.)

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta **ai sensi dell'art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;**

c) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, c.2 del Codice);

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80 c.4 del Codice);

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, c. 5, lettera a, del Codice);

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni art. 80, c. 5, lett. b), del Codice.

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice);

h) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, c.5, lett. d) del Codice);

i) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, c. 5, lett. e) del Codice);

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);

k) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5 lettera g) del Codice);

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, c. 5, lett. h), del Codice);

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al **lavoro dei disabili**, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, c. 5, lett. i), del Codice);

n) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, c. 5, lett. l) del Codice;

o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, c. 5, lett. m), del Codice);

p) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

OPZIONE 1 di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi *black list*)

OPZIONE 2 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

q) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. *(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);*

r) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

In tale dichiarazione il concorrente altresì:

i. indica la **Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

ii. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);

iii. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

iv. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

v. dichiara le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile P.M.I., Edile Cooperazione, Edile Artigianato, Altro (indicare espressamente il settore di appartenenza del contratto stesso), il fatturato annuo e il numero dei dipendenti occupati;

vi. dichiara il possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO 9001, per le attività inerenti l'oggetto di gara;

vi. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di concorrente pluri soggettivo, la domanda dovrà fare riferimento a ciascun soggetto.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sulla Piattaforma anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_Dichiarazione> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

3. Deposito cauzionale ed impegno del fideiussore così come previsto all'art. 8 del presente disciplinare di gara

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

4. **Contratto di avvalimento** (art. 6 del disciplinare) sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, con la quale il concorrente indica espressamente la volontà di ricorrere all'istituto dell'**avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

5. **Dichiarazione di subappalto** (art. 5 del disciplinare) In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'Amministrazione non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni dei capitoli tecnici prestazionali d'appalto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ Subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale.

6. (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) originale o copia conforme del **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza conferita alla mandataria dalla/e mandante/i, mediante scrittura privata autenticata e della PROCURA con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo risultante da atto pubblico. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_mandatocollettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

7. (in caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito) originale o copia conforme dell'**ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** e successive modificazioni e della DELIBERA dell'organo statutariamente competente indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_attocostitutivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

8. **Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE)**, concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.

Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella **parte II, lettera A** – Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla **parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)*” **andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.**

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

9. Dichiarazioni comprovanti i requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali di cui ai punti 4.3 e 4.4 del presente disciplinare di gara **Requisiti di capacità tecnico-professionale e Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Requisiti> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m

10. Ricevuta del versamento Contributo ANAC della somma di Euro 200,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n.266 e della Deliberazione dell'Autorità del 15/02/2010. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni disponibili sul portale <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

Il documento dovrà essere inviato in formato.pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ContributoANAC>.

11. Copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

12. Patto di integrità Allegato, sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola, ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto costituisce motivo di esclusione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <DenominazioneConcorrente_pattointegrita> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

13. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. copia di un documento d'identità del sottoscrittore (*Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.*);
Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.
2. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Nel caso in cui il concorrente non utilizzasse la modulistica predisposta da questa Stazione Appaltante, il contenuto delle corrispondenti dichiarazioni presentate dovrà essere comunque conforme a quello predisposto da tale modulistica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c) comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d) comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente;

11.2 - BUSTA “B”. Destinata a contenere l'offerta tecnica e la dichiarazione di cui all'allegato “D”:

L'offerta tecnica dovrà essere strutturata, **a pena di esclusione**, secondo le indicazioni di seguito riportate:

1. Redazione di una relazione tecnica, sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, redatta in lingua italiana secondo criteri di sinteticità ed esaustività, in un massimo di **50 facciate** (formato A4, carattere non inferiore a 10, interlinea 1,5) esplicativa dell'organizzazione del servizio in rapporto a quanto indicato nel presente disciplinare e nel capitolato, e nelle tabelle per l'attribuzione del punteggio rispettando l'ordine sequenziale degli elementi da valutare.

L'offerta tecnica del servizio così redatta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri.

Ai fini della valutazione del progetto non si terrà conto delle pagine eccedenti le prime 50.

A tale progetto potrà essere allegato materiale (schede, moduli ecc..) che si intende utilizzare nel contesto dei servizi (che vanno calcolate nel limite delle 50 facciate sopradette).

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Associazione Temporanea di Imprese l'offerta tecnica dovrà essere firmata:

- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria o del Consorzio in caso di Associazione Temporanea di Imprese già costituita o di Consorzi;
- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppante in caso di Associazione Temporanea di Imprese non costituita al momento della presentazione dell'offerta.

2. Progetto di riassorbimento del personale impiegato dai precedenti concessionari alla data del 31/12/2019 ovvero nell'anno solare 2019 di cui alla Clausola Sociale prevista ai parametri alla voce D dell'Offerta Tecnica.

Il concorrente dovrà garantire l'attuazione del proprio progetto di riassorbimento (parametrato alla complessiva spesa per il personale di **€.413.041,15**) che dovrà essere distribuito per una percentuale compresa tra il 32 e il 35 % per il personale dell'area urbana Corigliano e per una percentuale compresa tra il 65 e il 68 % per il personale dell'area urbana Rossano. Tale progetto di riassorbimento deve essere presentato obbligatoriamente anche nel caso di progetto con spesa complessiva per il personale pari a zero. Il progetto dovrà essere contenuto in un massimo di 10 facciate omnicomprendenti, utilizzando il carattere di scrittura Times New Roman di dimensioni 12 e interlinea 1,5.

3. Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica, di cui all'allegato "D".

Nell'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, non dovrà essere presente alcun riferimento alla offerta economica proposta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_OffertaTecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

11.3 - BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA

La piattaforma telematica, a pena esclusione, richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

A. l'Offerta Economica presentata sulla Piattaforma di gara mediante l'utilizzo del modello allegato (**Allegato C**) firmato digitalmente in formato p7m.

L'offerta, sottoposta ad imposta di bollo (che potrà essere assolto mediante modello F23 allegato), dovrà contenere:

I. le percentuali di ribasso rispetto agli importi posti a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. (Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali);

II. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui **rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto**).

L'offerta dovrà, **a pena di esclusione**, riportare l'indicazione degli aggi, del ribasso, e dell'erogazione nei modi e forme stabiliti negli atti di gara. Le percentuali degli aggi e del ribasso offerti, applicate direttamente sulle riscossioni volontarie e coattive dei tributi, delle entrate comunali e delle prestazioni a misura oggetto del presente affidamento determineranno il corrispettivo per la gestione dei servizi per come già stabilito nel capitolato speciale d'appalto. L'offerta deve essere scritta in cifre ed in lettere. Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta salvo per l'unico ribasso base d'asta relativamente a tutti i corrispettivi delle prestazioni a misura esposte nell'articolo 8 del Capitolato (vedasi successivo art.13)

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo

- indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non sono ammesse offerte a rialzo salvo per i corrispettivi delle prestazioni a misura esposte nell'articolo 8 del capitolato e riferite al servizio idrico integrato (13.2.2);

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

L'offerta dovrà, **a pena di esclusione**, essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, allegata, a pena di esclusione.

Si precisa che per essere ammessi all'apertura delle offerte economiche, i concorrenti dovranno aver raggiunto, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio minimo di punti 40 su 70 attribuibili.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 45 c. 2 lett. d), e) D. Lgs. 50/2016.) l'offerta dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'impresa mandataria o capogruppo. In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti (art. 45 c. 2 lett. d), e) D. Lgs. 50/2016) l'offerta deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano il Raggruppamento o Consorzio.

Sempre a pena di esclusione, l'offerta deve riguardare la totalità dei servizi indicati nel capitolato.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_OffertaEconomica> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m.

L'imposta di bollo potrà essere assolta mediante l'utilizzo del modello F23 allegato in formato .pdf editabile.

La mancata regolarizzazione fiscale dell'offerta economica non comporta esclusione dalla gara ma la Stazione appaltante provvederà a richiederne la regolarizzazione.

Il sottoscrittore dell'offerta dovrà allegare alla stessa copia fotostatica del proprio documento di identità.

Art. 12 – Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all' art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l' esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 13 – Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

La gara verrà aggiudicata a favore dell'**Offerta Economicamente Più Vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite (comma 8, art. 95, D.Lgs. 50/2016):

A) Offerta tecnica – qualitativa: punti max 70;

B) Offerta economica: punti max 30;

Il **punteggio complessivo** di punti **100/100** sarà così attribuito: max 70 punti per l'offerta tecnica – qualitativa e max 30 punti per l'offerta economica. Le offerte ammesse alla gara verranno sottoposte all'esame della Commissione Aggiudicatrice appositamente nominata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza che effettuerà le opportune valutazioni tecniche sulla base dei seguenti elementi:

13.1. OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 70/100

Relativamente all'offerta tecnica, il punteggio complessivo di **70 punti** sarà ripartito sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa, per come segue:

Tabella 1

	CRITERIO	Punteggio
A	Metodologie e modalità di espletamento del servizio	30 punti
B	Organizzazione del lavoro. Utilizzazione strutture e strumentazioni fisse e mobili	15 punti
C	Proposte migliorative, previsione di servizi aggiuntivi	5 punti
D	Quantità e qualità delle risorse umane. Organizzazione in funzione dell'efficienza del servizio.	20 punti
TOTALE		punti 70

La commissione di gara valuterà gli elementi indicati nella proposta tecnica secondo i seguenti criteri:

Tabella 2:

	CRITERIO A Metodologie e modalità di espletamento del servizio – punti 30 (max)	Peso (punti max)
A1	Modalità di gestione, accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate, in particolare della TARI e della tariffa del servizio idrico integrato in riferimento anche al censimento, letture e rispetto di standard specifici e generali previsti dall'Autorità. Efficacia in relazione anche ai prevedibili risultati economici-finanziari per l'Ente.	15

A2	Organizzazione del servizio al contribuente: modalità per garantire la trasparenza della gestione, prevenire le conflittualità e gestire le definizioni delle stesse. Efficacia in relazione ai tempi di risposta ai reclami/istanze, alle istanze di mediazione dei ricorsi tributari, alla gestione del contenzioso civile specificatamente in materia di tariffa del servizio idrico integrato.	10
A3	Organicità della proposta e sua coerenza al capitolato speciale d'appalto ed ai criteri ispiratori ivi contenuti, in particolare alla pianificazione e gestione delle banche dati uniche del processo di fusione (cfr. art. 17 co. 3 capitolato)	5

	<u>CRITERIO B</u> Organizzazione del lavoro. Utilizzazione strutture e strumentazioni fisse e mobili	Peso (punti max)
B1	Gestione dei rapporti diretti con l'utenza agli sportelli polivalenti. Numero di call-center attivi alla gestione delle pratiche/istanze/chiarimenti. Organizzazione, formazione e competenza delle risorse umane impiegate. Previsioni di corsi e seminari annuali di aggiornamento al personale sulle materie, le attività e le prestazioni oggetto del bando/capitolato.	8
B2	Strumentazioni fisse e mobili utilizzate per la gestione del servizio e caratteristiche tecniche. Software gestionale per la gestione delle attività, prestazioni oggetto del bando/disciplinare, con particolare riferimento ai servizi <i>on line</i> ricompresi nel Portale del contribuente, all'utilizzo dell'Help-desk <i>on line</i> per la risoluzione dei reclami/istanze/domande presentate dai contribuenti inerenti le entrate affidate.	7

	<u>CRITERIO C</u> Proposte migliorative, previsione di servizi aggiuntivi	Peso (punti max)
C1	Proposte migliorative funzionalmente connesse al progetto posto a base di gara	5

Con riferimento ai criteri **A**, **B** e **C** afferenti l' Offerta Tecnica l'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari che si procederà a trasformare in coefficienti definitivi, attribuendo il valore 1 alla media più elevata e riparametrando, di conseguenza, tutti gli altri coefficienti.

Il punteggio relativo a ciascun requisito scaturirà dal prodotto del coefficiente definitivo per il peso ad esso relativo.

Il punteggio totale del merito tecnico scaturirà dalla somma dei punteggi ottenuti per i vari requisiti secondo la formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a) i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

L'offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudicazione in favore dell'impresa offerente.

L' offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da

consorzarsi, la medesima deve essere sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Ciascun criterio/servizio sarà valutato dalla commissione giudicatrice secondo la seguente classificazione:

Giudizio sintetico	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in modo pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. Le soluzioni risultano perfettamente coerenti a quanto richiesto.
Buono	0,75	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. Le soluzioni corrispondono a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. Le soluzioni rispondono in maniera non sempre coerente a quanto richiesto.
Scarso	0,25	Il requisito è trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. Le soluzioni rispondono in maniera non coerente a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o le soluzioni proposte non rispondono a quanto richiesto.

Tabella 3

	CRITERIO D Quantità e qualità delle risorse umane. Organizzazione in funzione dell'efficienza del servizio- <i>Conferma/incremento del livello minimo della struttura organizzativa/gestionale così come indicata all'art 11, comma 4 del capitolato, con presentazione della proposta di riassorbimento del personale impiegato dal precedente concessionario alla data del 31/12/2019</i>	Peso (punti max)
D1	- un punteggio variabile da un minimo di 0 ad un massimo di 5 verrà attribuito determinando il quoziente tra il numeratore composto dalla differenza tra il monte ore offerto ed il monte ore base (37.854) ed il denominatore composto dalla differenza tra il monte ore maggiore individuato tra le varie offerte ed il monte ore base (37.854). Per l'attribuzione del punteggio il suddetto quoziente verrà moltiplicato per 5.	Da 0 a 5
D2	- un ulteriore punteggio compreso da un minimo di 0 ad un massimo di 15 verrà attribuito in base al progetto di riassorbimento del personale occupato dai precedenti Concessionari alla data del 31/12/2019, il cui monte salariale annuo, in considerazione delle tipologie di rapporto e delle qualifiche indicati in appositi prospetti consultabili presso Stazione Unica Appaltante, è pari ad € 413.041,15. L'assegnazione del punteggio avverrà moltiplicando per 15 il quoziente risultante dalla divisione tra il monte salariale che ciascun partecipante si obbliga a sostenere nel progetto di riassorbimento e l'importo di € 413.041,15 relativo al monte salariale annuo del personale già occupato dai precedenti Concessionari alla data del 31/12/2019.	Da 0 a 15

Per monte salariale annuo deve intendersi la colonna della retribuzione lorda annua riportata negli appositi prospetti consultabili presso Stazione Unica Appaltante maggiorata, solo per l'area Corigliano, della quota annua della spesa indicata al punto 2 della nota prot. n.91704 del 13-10-2020.

Le offerte potranno essere corredate da altre certificazioni di cui siano in possesso gli operatori, rilasciate da organismi indipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 D.Lgs. n. 50/2016.

Gli offerenti, ai sensi dell'art. 83, IV° com. lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 devono fornire – su separato atto da includere nell'offerta tecnica - informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività.

Saranno considerate inadeguate e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica, le offerte tecniche, che non raggiungano complessivamente il punteggio minimo complessivo di punti **40/70**, anche in caso di unico offerente (**soglia di sbarramento**).

Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

13.2. OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30/100 (25 + 5)

Nell'offerta economica da redigersi conformemente all' **Allegato C**, il concorrente deve indicare:

1) la percentuale di ribasso offerta sull'aggio a base d'asta relativamente a:

- a) attività di gestione e riscossione volontaria, sollecitata e coattiva della TARI (Tassa Rifiuti) ivi compresi gli accertamenti per omesso/parziale/ritardato versamento: **aggio a base d'asta 3,25 %**;
- b) recupero evasione/elusione tributaria intesa come attività di accertamento per omesse/infedele denunce della TARI ed attività di accertamento per omesse/infedele denunce e omessi/parziali/ritardati versamenti dell'I.M.U. (Imposta Municipale Unica) ivi compresa la riscossione coattiva: **aggio a base d'asta 15,00 %**;
- c) attività di gestione e riscossione volontaria, sollecitata e coattiva per il Servizio Idrico Integrato (SII) ivi compresi gli accertamenti per omesso/parziale/ritardato versamento: **aggio a base d'asta 5,50 %**;
- d) attività di gestione, di riscossione volontaria, sollecitata e coattiva e dell'accertamento della T.O.S.A.P., dell'I.C.P., dei Diritti sulle pubbliche affissioni ovvero del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 co. 816-847 della legge 160/2019: **aggio a base d'asta 14,00 %**;
- e) attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, entrate patrimoniali e assimilate ed ogni altra entrata di competenza comunale non incluse nei punti a)-b)-c)-d): **aggio a base d'asta 7,00 %**.

Tutte le percentuali di cui sopra verranno calcolate esclusivamente sulle somme effettivamente riscosse, e non si cumulano tra di loro.

Gli importi vanno sempre indicati I.V.A. esclusa.

Tutti gli importi e le percentuali indicate devono essere e sempre indicati sia in cifre che in lettere. Nel caso di difformità tra i due importi, sarà considerato valido l'importo espresso in lettere.

2) La percentuale dell'unico ribasso offerto sull'unico ribasso base d'asta relativamente a tutti i corrispettivi delle prestazioni a misura esposte **nell'articolo 8** del capitolato e riferite al servizio idrico integrato: **unico ribasso a base d'asta 1%**.

L'importo e la percentuale indicata deve essere sempre indicata sia in cifre che in lettere. Nel caso di difformità tra i due importi, sarà considerato valido l'importo espresso in lettere.

13.2.1 Il punteggio verrà così distribuito:

Aggi di gestione, riscossione volontaria, coattiva ed accertamenti tributi ed entrate max punti 25/100

- massimo **7 punti** da attribuirsi alla percentuale in ribasso più alta rispetto a quella indicata base d'asta all'art.7 comma 2) lettera a);
- massimo **5 punti** da attribuirsi alla percentuale in ribasso più alta rispetto a quella indicata a base d'asta all'art.7 comma 2) lettera b);
- massimo **6 punti** da attribuirsi alla percentuale in ribasso più alta rispetto a quella indicata a base d'asta all'art.7 comma 2) lettera c);
- massimo **4 punti** da attribuirsi alla percentuale in ribasso più alta rispetto a quella indicata a base d'asta all'art.7 comma 2) lettera d);
- massimo **3 punti** da attribuirsi alla percentuale in ribasso più alta rispetto a quella indicata a base d'asta all'art.7 comma 2) lettera e).

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali o indeterminate.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alle offerte economiche per come sopra individuate, la Commissione attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto, il massimo punteggio previsto per singola voce, mentre per le restanti offerte si procederà in proporzione secondo l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_i/R_{max}$$

Dove:

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) i-esima rispetto all' elemento quantitativo (prezzo), variabile tra 0 (zero) e uno;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i- simo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo.

La suddetta formula determina il coefficiente pari ad 1 (uno) in corrispondenza del migliore aggio (ribasso percentuale più alto) ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza dell'aggio pari a quello posto a base di gara. Il coefficiente risultante dalla suddetta formula moltiplicato per il punteggio massimo assegnato a ciascuna voce dell'offerta economica determina il punteggio raggiunto da ciascun concorrente.

13.2.2 Corrispettivi delle prestazioni a misura esposte nell'articolo 8 del capitolato e riferite al servizio idrico integrato max punti 5/100

Massimo **punti 5** alla migliore percentuale dell'unico ribasso offerto rispetto all'unico ribasso di base (1%) per tutti i corrispettivi delle prestazioni a misura esposte nell'articolo 8 del capitolato riferite al servizio idrico integrato.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte e per come sopra individuate, la Commissione attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta su l'unico ribasso più alto, il massimo punteggio previsto di 5 punti, mentre per le restanti offerte si procederà in proporzione secondo l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = R_i/R_{max}$$

Dove:

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell' offerta (a) i-esima rispetto all' elemento quantitativo (prezzo), variabile tra 0 (zero) e uno;

R_i = ribasso percentuale del concorrente i- simo;

R_{max} = ribasso percentuale massimo.

La suddetta formula determina il coefficiente pari ad 1 (uno) in corrispondenza del migliore aggio (ribasso percentuale più alto) ed il coefficiente pari a 0 (zero) in corrispondenza dell'aggio pari a quello posto a base di gara. Il coefficiente risultante dalla suddetta formula moltiplicato per il punteggio massimo assegnato a ciascuna voce dell'offerta economica determina il punteggio raggiunto da ciascun concorrente.

13.3. CALCOLO FINALE

L'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.

L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta purché valida

Articolo 14 – Esclusioni dalla procedura di gara

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che offriranno aggi alla pari o superiori a quelli posti a base di gara. Parimenti saranno esclusi i concorrenti che offriranno ribasso alla pari o inferiori a quello posto a base di gara.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- ✓ offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione del servizio specificate nello specifico Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ offerte che siano sottoposte a condizione;
- ✓ offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di prestazione del servizio;
- ✓ offerte incomplete e/o parziali;
- ✓ offerte di servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel predetto Capitolato;

Saranno altresì esclusi:

- ✓ i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- ✓ i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Unica Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio.

Si precisa che:

- ✓ la Stazione Unica Appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016; b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; il Comune di Corigliano-Rossano si riserva di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- ✓ le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- ✓ qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla Stazione Unica Appaltante ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 68, R.D. n. 827/1924.
- ✓ La Stazione Unica Appaltante si riserva, altresì, di segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
- ✓ La Stazione Unica Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008

Art. 15 – PROCEDURA DI GARA

La prima seduta prevista per il giorno **15/04/2021** alle **ore 10:00**, presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all'emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara. Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

Successivamente la Commissione procederà a:

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;

redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

in caso di proposta di esclusione trasmette al Rup del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione);

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma.

Art. 16 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, di cui n.1 componente esperto nominato dall'Ente, gli altri componenti esperti nominati dalla SUA.CS, così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, ove richiesto (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al Rup per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

Art. 17 - APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica (Busta B) ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica (Busta C) e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 13 del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a inoltrare al RUP la documentazione di gara comunicando, eventualmente, le anomalie.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

Art. 18 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP non procederà alla richiesta delle giustificazioni per la verifica della congruità in caso di offerte pervenute pari o inferiori a tre (art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).

Art. 19 –AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'ente provvederà all'accertamento dell'assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso previsto dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa; all'accertamento dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:

- **la garanzia definitiva**, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Per le associazioni temporanee di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti vale quanto indicato dall'art. 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- Dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della sede legale;
- Indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC).

Si precisa che sia la cauzione definitiva che le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere tassativamente redatte in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12 marzo 2004. Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non rispondenti ai requisiti

previsti dagli schemi tipo contenuti nell'allegato al predetto decreto ministeriale.

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione appaltante per ritardi imputabili all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all'aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione, e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica integralmente l'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è regolato dal dispositivo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare sia nell'Offerta Tecnica (**Allegato D**) sia nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

La Stazione Appaltante (Comune) garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente

Rimane inteso che la Stazione Appaltante in ragione di quanto dichiarato dal Concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Art. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificata dalla L. n. 217 del 17/12/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del succitato D.Lgs. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente, in particolare dal Codice dei contratti pubblici per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa sopracitata e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle successive fasi anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione ma tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati è il **Comune di Corigliano-Rossano**(CS) a cui ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L. 241/90 e s.m. ed i. e secondo la disciplina di cui al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

Art. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP della procedura è il Dott. Silvio Campana, dipendente del Comune di Corigliano-Rossano;
Tel. +39 0983/529350 – mail: silvio.campana@rossano.eu

Art. 23 – ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell' articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 40 del D. Lgs 50/2016).

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubbliche forniture.

I rapporti tra il Comune ed il committente della presente concessione/appalto sono regolati:

- dalle vigenti norme di livello comunitario e nazionale, nonché dai Regolamenti comunali, tempo per tempo vigenti, seppur non espressamente citate;
- dalle disposizioni tempo per tempo emanate dalle Autorità nelle materie oggetto di concessione/affidamento, seppur non espressamente citate;
- dalle disposizioni di cui al presente disciplinare/bando di gara e di quelle contenute negli atti di gara;
- dalle disposizioni di cui al capitolato tecnico.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti documenti di gara, nessuno escluso.

Per ogni controversia relativa alle procedure di affidamento delle prestazioni in appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 206, 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di Corigliano-Rossano contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura all'Impresa aggiudicataria.

Art. 24 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il presente disciplinare di gara (e il bando di gara) è stato pubblicato, come per legge:

- Il bando è stato inviato alla GUUE in data **08/03/2021**
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici n. **29** del **12/03/2021**;
- Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>
- Sul sito del MIT <https://www.serviziopubblici.it/SCPSA>
- Sul Sito Internet del **Comune di Corigliano-Rossano** all'indirizzo: <https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it>
- All' albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: www.provincia.cs.it/albopretorio
- Sul Portale Appalti della SUA.CS all' indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to dott. Silvio Campana

Il Dirigente del Settore
f.to dott. Danilo Fragale

(Il presente disciplinare di gara viene sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 n.217 e norme collegate)